

All'apertura riportare il seguente contenuto:

Oggetto: Protocollo d'Intesa tra la Regione Campania, l'Università Federico II e la Seconda Università degli Studi di Napoli per la formazione medico-specialistica in strutture accreditate nella “rete formativa”. Procedimento di attuazione e precisazioni.

Con Decreto Dirigenziale n° 04 del 29 gennaio 2010 e successive modificazioni ed integrazioni, fu approvato l'elenco delle strutture sanitarie idonee, rientranti nella “rete formativa”, per lo svolgimento della formazione medico-specialistica degli studenti afferenti le Università Federico II e SUN, di cui questa Azienda, quale ente accreditato, ne ha recepito i protocolli di intesa indicati in oggetto.

Orbene, alla luce delle costanti richieste di attuazione degli accordi per le singole branche specialistiche, si precisano, di seguito, le modalità per poter permettere agli *specializzandi* delle suddette università di accedere presso le strutture sanitarie di questa Azienda.

- 1) La singola Scuola di Specializzazione dell'Università trasmetterà all'Azienda l'Accordo Attuativo (didattico) già sottoscritto dal *suo* Direttore;
- 2) il predetto atto, dovrà a sua volta essere controfirmato dal Direttore della u.o.c. ospitante e, successivamente, trasmesso alla u.o.c. affari generali e legali che curerà l'adempimento delle sottoscrizioni da parte dei Direttori sanitario e Legale rappresentante dell'Azienda;
- 3) unitamente all'Accordo Attuativo, dovrà essere acclusa la dichiarazione che l'ingresso dello studente non superi il 30% del volume assistenziale erogato da parte del Direttore u.o.c. di riferimento;
- 4) completato il procedimento suindicato, l'accordo perverrà, mediante le segreterie delle Scuole, all'Osservatorio Regionale per la Formazione Medica che si pronuncerà con parere espresso in Decreto Dirigenziale pubblicato sul periodico Bollettino Ufficiale della Regione Campania;
- 5) l'Organo Regionale notificherà il Decreto alle parti (Università e Azienda) che stipuleranno un apposito atto convenzionale disciplinante le modalità di espletamento della formazione;

6) ciascuna parte, infine, avrà la facoltà di adottare la propria deliberazione interna per portare a conoscenza di terzi l'intesa.

Occorre rammentare, inoltre, che gli accordi hanno efficacia esclusivamente per i singoli anni accademici, non sono tacitamente rinnovabili e, di anno in anno, la prosecuzione è sottoposta al parere dell'Osservatorio Regionale.

Si precisa che tale procedimento ha validità solo ed esclusivamente per il tipo di formazione indicata in oggetto; pertanto, ogni altro tipo di accesso, riguardante tirocini e frequenze, è disciplinato dal Regolamento di questa Azienda adottato con deliberazione n° 133 del 03/03/2015.

E' imposto, quindi, il divieto, ai Direttori ed ai dirigenti di tutte le unità operative di questa Azienda, di "ospitare" gli *specializzandi* provenienti dalle relative Scuole Universitarie, senza eseguire il procedimento sopra specificato.